

**Contributi** - Gestione Separata - Avvocato esercente la professione anche in un altro Stato della U.E. - Regolamento CEE n. 883 del 29 aprile 2004 - Conservazione della residenza in Italia e svolgimento di una parte sostanziale dell'attività in Italia - Obbligo di iscrizione alla Gestione Separata - Sussiste.

**Tribunale di Brescia - 08.10.2020 n. 396 - Dr.ssa Mossi - M.C. (Difesa in proprio) - INPS (Avv. Maio).**

*L'avvocato, che eserciti la professione anche in un altro Stato della U.E. ove ha fissato un domicilio professionale, è tenuto all'iscrizione presso la Gestione Separata ed al pagamento della correlata contribuzione qualora abbia conservato la residenza in Italia e svolga una parte sostanziale della sua attività sul territorio nazionale.*

FATTO - Con ricorso depositato il 26.02.2019 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 322 2018 00062685 dell'importo di € 3.020,89 tra contributi e sanzioni dovuti alla Gestione Separata dell'Inps. In particolare, il ricorrente esponeva: che l'Inps gli aveva comunicato in data 2.09.2017 un avviso bonario contestandogli di avere dichiarato per l'anno 2011 un reddito da lavoro autonomo di € 6.305,00 e che tale reddito non era assoggettato a contribuzione a favore di altri enti o casse professionali provvedendo alla iscrizione d'ufficio del medesimo alla Gestione Separata Inps e al calcolo dei contributi dovuti; che egli aveva proposto ricorso in sede amministrativa senza esito; che il credito era prescritto essendo decorsi oltre cinque anni dalla scadenza dei termini di pagamento dei contributi fino al compimento del primo atto interruttivo da parte dell'istituto con la comunicazione dell'avviso bonario; che ad ogni modo era illegittima l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata dell'Inps ai sensi dell'art. 2 comma 26 della L. 335/1995; che egli nell'anno 2011 non era iscritto alla Cassa forense né all'albo degli avvocati essendo scaduto il periodo di patrocinio ed avendo egli domandato la cancellazione dalla Cassa Forense alla quale si era successivamente reinscritto a far data dal 14.05.2012; che la cancellazione dalla cassa per il 2011 era stata richiesta in quanto il medesimo si era recato in Spagna per effettuare un percorso di studi al fine dell'omologazione del titolo italiano di dottore in giurisprudenza; che si era iscritto al Collegio degli Avvocati di Madrid in data 23.11.2011 con apertura di uno studio e fissazione di domicilio professionale a Madrid e con la conseguente iscrizione obbligatoria alla Cassa di riferimento la "Mutualidad de la Abogacia" cui aveva versato i contributi fissi mensili di € 25.20 sino all'01.06.2017; che non avendo nell'anno 2011 spostato la residenza in Spagna aveva provveduto a effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia e tuttavia in applicazione del principio di universalizzazione della copertura assicurativa aveva provveduto al versamento dei contributi alla Cassa di riferimento spagnola essendo stata nel 2011 svolta per una parte sostanziale l'attività all'estero; che, peraltro, essendo intenzionato a svolgere la professione in via prevalente in Italia nel 2012 aveva provveduto alla reinscrizione alla Cassa forense; che, in subordine, era illegittima la sanzione applicata dall'Inps di cui all'art. 116 comma 8 lett. b) L. n. 388/2000 non avendo

egli occultato alcun reddito. Di qui la domanda di accertamento, in via preliminare, della prescrizione del credito dell'Inps e, in via principale, di accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo di cui all'avviso di addebito impugnato con conseguente annullamento dello stesso; in subordine, veniva chiesta dal ricorrente la riduzione delle sanzioni al minimo edittale. Si costituiva l'Inps che contestava l'eccezione preliminare di prescrizione del credito contributivo sollevata nel ricorso sostenendo che il dies a quo del termine di prescrizione decorresse dal momento della presentazione della dichiarazione reddituale nel quale soltanto l'Istituto era stato posto in grado di conoscere la percezione di un reddito derivante dall'attività professionale da parte del ricorrente; in ogni caso, l'Inps affermava che il comportamento omissivo del ricorrente che non aveva compilato il quadro RR del modello reddituale relativo ai contributi previdenziali aveva avuto efficacia sospensiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c.. Nel merito l'Inps contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto rilevando che il ricorrente aveva dichiarato la percezione di un reddito derivante dall'attività autonoma per il 2011 e che tale reddito non era stato assoggettato ad alcuna contribuzione, motivo per cui l'Istituto aveva provveduto all'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata del medesimo. Non veniva svolta attività istruttoria. Da ultimo, all'udienza dell'8 ottobre 2020, fissata ai sensi dell'art. 221, commi 2 e 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con mod. con L. 77, 17 luglio 2020 previo deposito di note scritte delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, la causa veniva decisa mediante il deposito del dispositivo e dei seguenti contestuali.

DIRITTO - È infondata, in primo luogo, l'eccezione di prescrizione del credito contributivo sollevata dall'opponente.

L'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità sul tema della decorrenza del termine di prescrizione dei contributi ritiene che “la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”. È stato affermato, in particolare, dalla Suprema Corte che “in tema di contributi c.d. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito” (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463).

È stato quindi ritenuto che in tema di contributi c.d. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463) e che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta.

Sotto tale profilo soccorre, dunque, la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui *«i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il*

versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

Posto che il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione è normalmente fissato al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti, da tale momento decorrerà, dunque, il termine di prescrizione quinquennale.

Secondo l'orientamento della recente giurisprudenza di legittimità, tuttavia, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello) (cfr. sul punto Cass. sez. L. Ord. n. 6677 del 2019) con conseguente operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8 c.c. (*«tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto»*) allorché sia posta in essere, dal debitore, una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l'esistenza dell'obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. 18 ottobre 2018, n. 26269; Cass. 11 settembre 2018, n. 22072; Cass. 7 marzo 2012, n. 3584).

Calando tali principi nel caso che ci occupa, la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituiva l'unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all'INPS di verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo da parte del ricorrente non iscritto alla Cassa forense nell'anno 2011 con la conseguenza che il termine di prescrizione, iniziato a decorrere, alla luce di quanto sopra esposto, dalla scadenza dei termini per il versamento delle imposte sul reddito del 2011 nel successivo mese di giugno del 2012, è rimasto sospeso ex art. 2941 n. 8 c.c. fino alla data della presentazione della dichiarazione dei redditi l'1.10.2012 allorché, appunto, l'Istituto ha potuto apprendere l'esistenza di un reddito del ricorrente derivante dall'attività professionale e della connessa omissione contributiva.

Posto che, per quanto pacifico, l'Inps ha provveduto a comunicare al ricorrente in data 2.09.2017 un avviso bonario per il pagamento dei contributi alla Gestione Separata e che tale, atto avente efficacia interruttiva della prescrizione, è intervenuto entro i cinque anni successivi alla cessazione della causa di sospensione del termine prescrizionale, deve ritenersi che il credito dell'Inps nei riguardi del ricorrente sia tutt'ora esistente.

Entrando, quindi, nel merito della vertenza, l'opponente ha sostenuto di nulla dovere all'Inps per avere versato la contribuzione alla cassa forense spagnola "*Mutualidad de la Abogacia*" cui era iscritto con conseguente venire meno, a suo dire, della forza espansiva della norma di cui all'art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995 in tema di obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps, come interpretata alla luce dell'art. 18 comma 12 del D.L. n. 98/2011.

È pacifico, oltre che documentato, che il ricorrente nella dichiarazione reddituale del 2012 relativa al 2011 ha dichiarato la percezione di un reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale autonoma.

Risulta, inoltre, che il ricorrente, già iscritto alla cassa forense in Italia,

aveva domandato la cancellazione nell'anno 2011 per recarsi in Spagna e conseguire l'omologazione del titolo di studi che gli avrebbe consentito l'iscrizione al Collegio degli avvocati di Madrid e, quindi, alla Cassa di riferimento spagnola.

Dalla documentazione allegata al ricorso, in particolare, si evince che il ricorrente dopo avere superato gli esami ha potuto iscriversi al Collegio degli Avvocati di Madrid il 23.11.2011 e ha ottenuto l'iscrizione alla cassa spagnola solo con decorrenza dal 17 maggio del 2012.

Ne consegue, dunque, che alcun contributo sul reddito del 2011 il ricorrente ha potuto versare alla Cassa forense spagnola in difetto di iscrizione; né, del resto, il ricorrente ha fornito prova documentale di tale adempimento.

Ad ogni modo, la questione sottesa alla definizione del presente giudizio attiene alla individuazione degli obblighi contributivi cui è tenuto il soggetto che esercita attività professionale autonoma sia in Italia che all'estero atteso che il ricorrente ha allegato di avere svolto nell'anno 2011 la propria attività "per una parte sostanziale" all'estero.

Viene in considerazione a tale riguardo la normativa comunitaria e, nella specie, il Regolamento CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale delle legislazioni dell'Unione europea per le attività (professionali per quanto ne occupa in questo giudizio) abitualmente svolte in due o più Stati membri, allo scopo di garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutte le persone occupate nel territorio di uno Stato membro.

L'art. 13 del Regolamento comma 2 stabilisce: *"la persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, oppure alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività"*.

Tale norma al fine dell'individuazione della legislazione applicabile accorda prevalenza alla legislazione dello Stato membro di residenza, se una parte sostanziale dell'attività è esercitata in tale Stato membro, oppure alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle attività, se la persona non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.

Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, 16 settembre 2009, n. 987, adottato per indicare le modalità di applicazione del citato regolamento n. 883, al fine di definire la parte sostanziale dell'attività svolta in uno Stato membro ha introdotto, per l'attività autonoma, i seguenti criteri indicativi: fatturato, orario di lavoro, numero di servizi prestati e/o reddito (art. 14, comma 8 lett. b, regolamento cit.), con l'ulteriore precisazione che per determinare il centro di interessi delle attività di un lavoratore autonomo occorre considerare tutti gli elementi che compongono le attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze (art. 14, comma 9 regolamento cit.).

Nel caso specifico, il ricorrente, per quanto non contestato, ha sempre conservato la propria residenza in Italia ove nel 2012 ha presentato come, ogni anno, la dichiarazione

reddituale con l'indicazione del reddito derivante dall'esercizio dell'attività professionale prodotto nell'anno precedente.

Il ricorrente, del resto, ha affermato di essersi recato in Spagna solo per ottenere l'omologazione del titolo di studi conseguito in Italia che gli ha consentito l'iscrizione alla cassa degli avvocati spagnola e che già nel 2012, dopo avere conseguito il titolo, aveva provveduto nuovamente a iscriversi alla cassa forense italiana essendo intenzionato a svolgere la professione in Italia.

Sulla base degli elementi acquisiti è allora fondato ritenere che, nonostante la fissazione di un domicilio professione in Madrid, il ricorrente abbia sempre svolto una parte sostanziale della propria attività sul territorio italiano ivi compreso l'anno 2011 nel quale egli ha anche denunciato, come detto, un reddito da attività autonoma nella propria dichiarazione reddituale.

Il medesimo, per contro, nonostante l'allegazione di avere svolto la propria attività professionale all'estero nel 2011 per una parte sostanziale, non ha fornito alcun elemento di prova in tal senso nulla avendo detto o documentato circa le pratiche seguite in Spagna, i clienti contattati, il fatturato derivato dall'attività professionale svolta all'estero, secondo i criteri illustrati dal regolamento comunitario del 2009.

Ne deriva che non vi è ragione per derogare al criterio della residenza enunciato dal sopra citato art. 13 con conseguente obbligo del ricorrente del versamento dei contributi sul reddito derivante dall'esercizio dell'attività autonoma relativo all'anno 2011 secondo la legislazione italiana.

La legge 335/95, all'art. 2, comma 26 stabilisce: *“a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 [...]”*

Con funzione di interpretazione autentica e, dunque, applicabile anche retroattivamente al periodo contributivo oggetto del preteso credito dell'Inps nei confronti dell'odierno opponente, l'art. 18 comma 12, D.L. 98/2011 (conv. in L. 111/2011) ha disposto che *“l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11.[...]”*

Con tale disposizione il legislatore ha, quindi, chiarito che l'iscrizione alla Gestione Separata ha carattere residuale, essendo obbligatoria solo per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l'iscrizione ad appositi albi,

“ovvero” per coloro che svolgano un’attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi.

La Suprema Corte nel riprendere l’orientamento interpretativo già espresso nella pronuncia n. 3044 del 2017 su professionisti ingegneri e architetti ha ribadito, anche con specifico riguardo alla posizione dell’avvocato iscritto all’albo ma non soggetto all’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale secondo la regolamentazione della stessa, l’obbligo del versamento della contribuzione sul reddito derivante dall’esercizio della professione alla Gestione Separata dell’Inps ritenendo che il solo versamento contributivo che esonera il professionista dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sia quello soggettivo, finalizzato alla creazione di una posizione previdenziale, e non quello meramente integrativo, che viene versato da tutti coloro che sono iscritti all’albo ma non alla Cassa (v. sent. Cass. Sez. L. n. 32167 del 2018).

Ancora più recentemente la Corte ha precisato: “...*l’unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell’art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995 come chiarita dall’art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale* (cfr. Cass. sez. L. n. 3799/2019).

La Suprema corte ha quindi affermato i seguenti principi generali: “*Il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l’obbligo (ex art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell’art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. 17. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.*” (Cass. sez. L. n. 32167/2018).

Sulla scorta di tali principi, dunque, è corretto affermare che nel caso di specie il ricorrente in difetto della iscrizione alla cassa forense per l’anno 2011 e del versamento alla stessa della dovuta contribuzione è stato legittimamente iscritto d’ufficio alla Gestione Separata dell’Inps cui è tenuto al pagamento dei contributi sul reddito prodotto per tale annualità derivante dall’esercizio dell’attività professionale.

Ai contributi si sommano le sanzioni civili calcolate dall’Inps ai sensi dell’art. 116 comma 8 lett. b) della L. n. 388/2000 non ravvisandosi nel caso specifico i presupposti per operare la conversione nella fattispecie più lieve della mera “omissione contributiva” di cui alla lett. a).

Il ricorso, per quanto detto, dev’essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.

(Omissis)